

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

CIOFFARELLI - FEDERICO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3320

OGGETTO: L.R. 30/96 - art. 8 comma 3° - Piano di riparto dei contributi agli Enti Locali per Associazione dei Servizi.
 Formalizzazione dell'impegno di spesa di L. 462.828.000 cap.
 11335 - Imas/59193 e 25632 Imp. 25826 e imp. 25828.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.1;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R. 12 aprile 1977, n.15;
- VISTO l'art.11 della legge 8 giugno 1990, n.142;
- VISTA la L.R. 22 ottobre 1993, n.57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi ed alla migliore funzionalità dell'attività amministrativa e dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione - nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione - dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art.7);
- VISTA la legge regionale 30 luglio 1996, n.30: "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali" con la quale la Regione Lazio ha dato attuazione alla richiamata legge nazionale;
- VISTO in particolare l'art.8 della sopracitata legge che prevede la concessione di contributi agli Enti locali ed alle Comunità Montane, ai fini della incentivazione ad una gestione associata di funzioni e servizi tendente a sperimentare le Unioni di comuni;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n.15: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998";
- VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1998, n.423: "Criteri per la determinazione dei contributi finalizzati alla gestione associata di servizi da parte dei comuni e delle comunità montane (art.8, 3° comma, legge regionale 30 luglio 1996, n.30);
- VISTA la propria precedente deliberazione n.7053 del 9/12/1998 con la quale è stata prenotata sul cap. 11335 del bilancio 1998 la somma di 462.828.000, al momento disponibile;
- VISTA la propria precedente deliberazione n.7939 del 28/12/1998 con la quale, a seguito di integrazione del suddetto capitolo avvenuta con legge regionale n.57 del 21/12/1998, è stata prenotata l'ulteriore somma di L. 130.000.000;
- CONSIDERATA la necessità di dover formalizzare le suddette prenotazioni;
- TENUTO CONTO inoltre delle richieste avanzate dai comuni per l'ammissione ai contributi relativi alla citata L.R. n.30/96, nonché delle successive note di integrazione rese necessarie ai fini del perfezionamento istruttorio;
- CONSIDERATO che lo stanziamento di bilancio 1998 si è rivelato insufficiente a coprire tutte le richieste avanzate dai Comuni e che pertanto è stato necessario

effettuare su ciascun contributo una riduzione pari al 20% circa, che sarà ridistribuita negli anni 1999/2000, compatibilmente con i relativi stanziamenti di bilancio;

RITENUTO

di dover escludere dai benefici della sopracitata legge n.30/96 le seguenti Associazioni di comuni:

- Associazione "MAREMONTI" in quanto della stessa fanno parte anche soggetti privati;
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI - capofila comune di Artena - in quanto la normativa regionale è rivolta esclusivamente agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con l'eccezione di un solo comune non superiore ai 10.000 abitanti, mentre la maggioranza dei comuni facenti parte dell'Associazione ha una popolazione superiore a tale cifra;
- CONSORZIO DI FUNZIONI - capofila comune di Spigno Saturnia - in quanto il Comune non ha prodotto entro il termine stabilito la documentazione richiesta;
- CONSORZIO TEVERINA, in quanto non è stata prodotta entro il termine stabilito la documentazione richiesta;
- UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA, in quanto la richiesta è pervenuta fuori termini (dicembre 1998).

RITENUTO

altresi, di dover approvare il piano di riparto per il triennio 1998-2000 dei contributi ex lege n.30/96 da destinare agli enti locali che ne hanno diritto, secondo i criteri e le modalità contenute nella citata deliberazione consiliare n. 423 del 25 febbraio 1998;

DELIBERA

- Di formalizzare le prenotazioni effettuate sul capitolo 11335 del bilancio 1998, per il pagamento dei contributi di cui all'art.8 della L.R.30/96 con le proprie precedenti deliberazioni n.7053/98 e n.7939/98.
- Di approvare, come da elenco allegato, il piano di riparto relativo al triennio 1998-2000 dei contributi per spese di primo impianto, di cui all'art. 8 della legge regionale 30 luglio 1996, n.30, e formulato secondo i criteri e le modalità contenute nella deliberazione del consiglio regionale n.423 del 25 febbraio 1998, a favore dei Comuni e delle Comunità montane che si sono associati con le forme previste dagli articoli 24 e 25 della legge n.142/90, con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e funzioni, per una futura unione e fusione e che hanno presentato, nei termini di legge, domanda di contributo;
- Di erogare al Comune referente per ciascuna Associazione, la prima tranche del contributo relativo al 1998, corrispondente all'importo indicato nel citato elenco allegato;
- L'onere corrispondente di L. 592.129.950 previsto dal presente piano di riparto 1998, farà carico al capitolo 11335 del bilancio corrente in conto residui.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di cui all'art. 17 della L. n.127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



REGIONE LAZIO

Assessorato

Rapporti e Relazioni Istituzionali

ALLEG. alla DELIB. N. 3320

DEL 14 GIU. 1999

Er


PIANO DI RIPARTO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART.8 DELLA L.R. N.30 DEL 30 LUGLIO 1996
EFFETTUATO CON I CRITERI PREVISTI DALLA DELIBERA N.423/98 DEL CONSIGLIO REGIONALE

Allegato alla deliberazione di
Giunta regionale n del

COMUNE REFERENTE	IMPORTO 1 ^a TRANCHE ANNO 1998
SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)	50.799.624
SETTEFRATI (FR)	44.112.836
COLLEGIOVE (RI)	48.504.159
CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM)	47.705.737
IV COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA (RI)	52.795.680
FONTANA LIRI (FR)	49.202.779
FIAMIGNANO (RI)	62.476.551
SALISANO (RI)	31.936.895
SALISANO (RI)	43.913.231
COLLEVECCHIO (RI)	47.106.920
CASTEL DI TORA (RI)	61.179.115
ANTRODOCIO (RI)	52.396.468
TOTALE	592.129.995



Handwritten initials or signature in the bottom left corner.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 febbraio 1998, n. 423.

Criteri per la determinazione dei contributi finalizzati alla gestione associata di servizi da parte dei comuni e delle comunità montane (art. 8, 3° comma, legge regionale 30 luglio 1996, n. 30).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge regionale 30 luglio 1996, n. 30: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali» con la quale la Regione Lazio ha dato attuazione alla richiamata legge nazionale;

Visti gli artt. 7 e 8 della succitata legge regionale n. 30/96 che prevedono la elaborazione da elaborazione da parte della Giunta regionale di un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni da aggiornare ogni cinque anni (Programma quinquennale), tenendo anche conto delle unioni già costituite o in fase di costituzione;

Considerato che a tutt'oggi nel territorio laziale non risultano costituite o in fase di costituzione unioni fra comuni in vista di una loro possibile fusione in quanto soprattutto nei piccolissimi comuni esiste una radicata resistenza a superare il campanilismo locale;

Accertata invece, una diffusa propensione alla cooperazione tra i piccoli comuni nella gestione dei servizi essenziali e delle funzioni istituzionali anche al fine di economizzare le risorse disponibili;

Rilevato che la Regione Lazio al comma 3 dell'art. 8 della citata legge regionale n. 30/96 ha previsto forme di incentivazione per gli enti locali che si associno nelle forme previste dagli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90 e successive modificazioni, con il fine della sperimentazione della gestione associata di pubblici servizi e/o funzioni, per una futura unione e fusione, per spese di primo impianto;

Visto il comma 2° dell'art. 15 della detta legge regionale n. 30/96 che prevede che nelle more dell'approvazione del programma quinquennale i contributi di cui all'art. 8 della stessa legge sono erogati dalla Regione previa determinazione di criteri transitori effettuata con deliberazione del Consiglio regionale;


Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che al comma 1, recita «La concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Si approva e tale programma contenuto nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 30.

La Giunta regionale provvederà, con propri atti deliberativi assunti in osservanza dei criteri e delle modalità di determinazione approvati dal Consiglio regionale, all'erogazione dei contributi a favore degli enti interessati con imputazione della relativa spesa al capitolo 11335 del bilancio regionale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità.



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE (Art. 8, comma, legge regionale 30 luglio 1996, n. 30).

INDICE

1. Individuazione dei destinatari;
2. Durata dei contributi e loro suddivisione temporale;
3. Procedure per l'accesso ai contributi;
4. Intermittenza dei contributi;
5. Individuazione delle variabili;
6. Valori e uso delle variabili;
7. Coefficienti attribuiti ai valori;
8. Massimo contributo percepibile da una associazione.

1. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.

Hanno diritto ai contributi regionali, di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90 e dell'art. 8, comma 3°, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/96:

a) gli enti locali che si associno con le forme previste negli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90 con il fine della sperimentazione di gestione associata di pubblici servizi e/o funzioni in vista di una futura unione e fusione;

b) alle comunità montane anche riunite in consorzio tra loro con comuni montani per l'esercizio associato delle funzioni e/o dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono soggetti di erogazione contributiva gli enti locali che risultano, in base al rapporto annuale ISTAT, con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

È consentita la partecipazione di un solo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Al fine dell'ammissione all'erogazione dei contributi regionali, considerata condizione necessaria per ogni associazione la presentazione degli atti costitutivi presentati dagli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90 e la richiesta di contributo a firma del sindaco di uno dei comuni componenti l'associazione o del presidente della comunità montana in rappresentanza.

Un'ente rappresentativo se delega degli associati dovrà provvedere nel proprio bilancio ad apposito capitolo con modalità specificate restituito a favore dei contributi regionali.

2. DURATA DEI CONTRIBUTI E LORO SUDDIVISIONE TEMPORALE.

I contributi destinati a ciascuna associazione saranno erogati in 3 quote di cadenza annuale.

Al fine di supportare almeno parzialmente le spese di primo impianto e di intervento più sostanzialmente nella complessa ed onerosa fase iniziale, onde meglio perseguire le finalità della diffusione della cultura della cooperazione e favorire la spontanea associazione dei piccoli comuni, viene attribuito per il primo anno il 50% del contributo globale spettante e per i due anni successivi il restante 50% suddiviso in due rate annuali ciascuna pari al 25% del totale.

3. PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Al fine di ottenere i contributi regionali gli enti locali di cui al punto 1, devono trasmettere all'Assessorato rapporti e relazioni istituzionali - Settore enti locali - della Regione Lazio:

Per i contributi relativi alla 1^a annualità:
 richiesta a firma del sindaco rappresentante l'associazione o del presidente della comunità montana, corredata di:
 copia conforme dell'atto costitutivo di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 142/90;
 copia del regolamento dell'associazione contenente l'indicazione dei servizi e delle funzioni attivati dall'associazione;
 le domande per il finanziamento devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Per i contributi relativi alle successive annualità:
 richiesta a firma del sindaco rappresentante l'associazione o del presidente della comunità montana corredata di:
 dichiarazione a firma del sindaco, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario e del collegio dei revisori del conto relativa all'avvenuto inserimento nel bilancio di previsione dell'ente rappresentante dei capitoli di entrata e di uscita riferibili all'associazione;

deliberazione di giunta municipale e relazione del collegio dei revisori dei conti per la verifica dell'effettivo espletamento dei servizi e delle funzioni da parte dell'associazione.

Qualora le funzioni o i servizi gestiti dall'associazione subiscano un aumento o una diminuzione sarà cura del comune referente adeguare il regolamento dell'associazione alle mutate circostanze e darne tempestiva comunicazione all'Assessorato rapporti e relazioni istituzionali della Regione Lazio - Settore enti locali - ai fini di una rideterminazione dei contributi.

4. INTERRUZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi cessa:

a) in caso di scioglimento dell'associazione;
 b) qualora la Regione valuti negativamente i risultati conseguiti dall'associazione sulla base dei documenti teorici ed amministrativi presentati secondo quanto previsto dal punto 3, del presente allegato.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE VARIABILI

Nella scelta delle variabili da considerare ai fini della determinazione dei contributi regionali si sono individuati i fattori che maggiormente incidono sulla gestione e sull'erogazione ottimale dei servizi comunali.

Le variabili individuate per l'attribuzione dei contributi regionali sono:

- a) densità di popolazione dell'Unione;
- b) numero dei comuni, la cui popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti, costituenti l'associazione;
- c) funzioni e servizi gestiti dall'associazione;
- d) decremento demografico;
- e) flusso stagionale;
- f) comuni deficitari.

Nella specificità la scelta delle suddette variabili è fondata sulle seguenti osservazioni.

a) la popolazione costituisce insieme al territorio un fattore attivo e considerato nello svolgimento delle funzioni di servizio del comune. Se si pensa ad un comune inferiore ai 5.000 abitanti (a cui l'Unità di riferimento è il 1° gennaio 1995) è facile comprendere quale sia il grado di difficoltà nell'erogazione dei servizi. Anche l'estensione territoriale costituisce fattore critico per quei servizi che devono raggiungere tutti gli abitanti.

La densità di popolazione per chilometro quadrato, quindi, è un indicatore che può essere rilevante nel riparto dei contributi.

È chiaro che ad una bassa densità di popolazione corrisponde una elevata difficoltà di erogazione dei servizi e pertanto l'ammontare del finanziamento è inversamente proporzionale alla densità della associazione.

b) il numero dei comuni formanti l'associazione costituisce elemento di vantaggio correlato alla gestione delle funzioni attribuite all'associazione.

Infatti nel Lazio, che vede la presenza di numerosi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è da incentivare la costituzione di associazioni formate da più enti in modo da raggiungere una popolazione complessiva sufficiente.

Pertanto l'entità del contributo è direttamente proporzionale alla variabile «numero comuni».

c) per quanto riguarda la terza variabile «funzioni e servizi» si vuole chiaramente incentivare la costituzione di associazioni capaci della gestione di molteplici funzioni e servizi anche in considerazione di future attribuzioni e deleghe di funzioni da parte della Regione agli enti locali; anche le funzioni istituzionali vengono particolarmente incentivate.

L'entità del contributo è direttamente proporzionale alla variabile «funzioni e servizi» gestiti dall'associazione.

d) poiché negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo spostamento della popolazione verso la capitale e verso centri di media dimensione con conseguente abbandono soprattutto dei piccolissimi paesi di montagna, la Regione dovrà tener conto di tale decremento nel momento della concessione dei contributi.

In conseguenza di tale spostamento, i comuni interessati dal fenomeno della migrazione dovranno mantenere l'efficienza delle strutture e dei servizi di erogazione comunali con evidenti costi che seppur alti non vengono compensati da corrispettive entrate.

Si deduce pertanto che quanto maggiore sarà il decentramento demografico altrettanto sarà il contributo.

e) l'incremento di popolazione sul territorio dovuto al periodo estivo comporta un aggravamento alle strutture che negli altri periodi dell'anno hanno un numero di utenti notevolmente inferiore.

Da ciò consegue che il necessario adeguamento alle mutate circostanze determina un esborso economico stagionale a carico del comune che va ad incidere però su un bilancio annuale.

Il rapporto perciò tra flusso stagionale ed entità del contributo sarà direttamente proporzionale.

f) la variabile «comuni deficitari» costituisce una ulteriore incentivazione all'associazionismo per i piccoli comuni che si trovano in situazione deficitaria o per dissesto finanziario o per situazione strutturalmente deficitaria ai sensi del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni che va certificata mediante l'invio all'Assessorato rapporti e relazioni istituzionali della Regione Lazio - Settore enti locali - della delibera consiliare relativa alla dichiarazione di dissesto o l'invio delle tabelle di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92 unitamente ad una relazione illustrativa.

La variabile «comuni deficitari» è direttamente proporzionale al numero dei comuni con situazione critica e di dissesto.

6. VALORI E USO DELLE VARIABILI VALORIE

La variabile «densità» coincidente con il rapporto popolazione e territorio dell'associazione, è stata disaggregata in quattro fasce:

- a) abitanti 0 - 50 per kmq;
- b) abitanti 51 - 100 per kmq;
- c) abitanti 101 - 1000 per kmq;
- d) abitanti 1001 - oltre per kmq.

Ad ogni fascia verrà attribuito un aumento percentuale inversamente proporzionale.

Determinato un importo base di L. 50.000.000 per ogni associazione tributabile per spese di avviamento, sono opera casale, indifferenziato per coefficienti percentuali da attribuire ad ogni variabile individuata fino ad un tetto massimo percepibile dall'associazione.

VALORE B:

La variabile «numeri comuni» è stata suddivisa in 3 fasce:

- a) fino a 3;
- b) da 4 a 6;
- c) 7 ed oltre.

Ad ogni fascia sarà attribuita una percentuale di aumento che si incrementerà con l'aumentare dei comuni facenti parte dell'associazione che abbiano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

VALORE C:

La variabile «Funzioni e servizi» comprende le competenze che devono essere esplesate dai piccoli comuni.

Se tali attività vengono gestite dall'associazione si opera una riduzione delle spese accompagnata da una migliore qualità dei servizi, soprattutto per i comuni in cui la variabile superficie-territorio ha un peso considerevole:

- a) depurazione;
- b) raccolta rifiuti;
- c) manutenzione strade;
- d) distribuzione gas metano;
- e) politiche per la gioventù;
- f) politiche per gli anziani e handicappati;
- g) biblioteche;
- h) uffici tecnici (gestione territorio e gestione economica);
- i) segreteria;
- l) informizzazione dei servizi amministrativi e di anagrafe;
- m) polizia locale;
- n) tributi;
- o) campagna di sensibilizzazione sulla cooperazione tra enti locali.

Per ogni servizio o funzione verrà attribuita una percentuale direttamente proporzionale all'importanza per la collettività del servizio o della funzione stessa.

Il contributo massimo erogabile per «servizi e funzioni» è di L. 100.000.000 per ciascuna associazione.

VALORE D:

La variabile «Decremento demografico» viene distinta in 2 fasce:

- a) dall'1% al 25% di decremento;
- b) oltre il 25% di decremento.

L'andamento deve essere osservato nel quinquennio precedente l'ultima rilevazione della popolazione comunale all'atto della costituzione dell'associazione.

Ad ogni fascia verrà attribuita una percentuale d'incremento direttamente proporzionale al maggior decremento di popolazione verificato nell'associazione.

VALORE E:

La variabile «Flusso stagionale» è suddivisa in 3 fasce:

- a) fino al 50%;
- b) fino al 100%;
- c) oltre il 100%.

L'aumento della popolazione dell'associazione rispetto a quella residente in relazione al flusso turistico dovrà essere verificato dai sindaci dei comuni appartenenti all'associazione stessa sulla base del piccolo rilevato nell'ultimo quinquennio della costituzione dell'associazione.

Ad ogni fascia verrà attribuita una percentuale d'incremento direttamente proporzionale all'aumento della popolazione come sopra rilevata.

VALORE F:

La variabile «Comuni deficitari» si applica solamente nei casi in cui si riscontrerà la presenza di comuni in situazione finanziaria o in situazione deficitaria. Si divide in 3 fasce:

- a) fino ad 1 comune;
- b) fino a 2 comuni;
- c) oltre 2 comuni.

Ad ogni fascia verrà attribuita una percentuale che aumenterà l'importo dei comuni deficitari o in eccesso presenti nell'associazione.

7. PERCENTUALI ATTRIBUITE AI VALORI:

VALORE A:

- a) abitanti 0 - 50 per kmq 15%;
- b) abitanti 51 - 100 per kmq 20%;
- c) abitanti 101 - 1000 per kmq 25%;
- d) abitanti 1001 - oltre per kmq 30%.

VALORE B:

- a) fino a 3 = 11%;
- b) da 4 a 6 = 12,5%;
- c) 7 ed oltre = 17,5%.

VALORE C:

- a) 50%;
- b) 30%;
- c) 20%;
- d) 20%;
- e) 20%;
- f) 20%;
- g) 20%;
- h) 20%;
- i) 10%;
- l) 10%;
- m) 10%;
- n) 10%;
- o) 10%.

VALORE D:

- a) dall'1% al 25% = 12%;
- b) oltre il 25% = 14%.

VALORE E:

- a) fino al 50% = 2%;
- b) fino al 100% = 3%;
- c) oltre il 100% = 5%.

VALORE F:

- a) fino ad 1 comune = 10%;
- b) fino a 2 comuni = 12%;
- c) oltre 2 comuni = 15%.

8. MASSIMO CONTRIBUTO PERCEPIBILE DA UNA ASSOCIAZIONE.

Il contributo massimo che la Regione Lazio può riconoscere a una associazione è previsto sommando i valori massimi di incremento di ciascuna delle variabili considerate:

- a) 12.500.000
- b) 8.750.000
- c) 100.000.000
- d) 7.000.000
- e) 2.500.000
- f) 7.500.000

Totale variabili	L. 128.250.000
Importo spese avviamento	L. 50.000.000
Totale	L. 178.250.000

Per il comune che assumerà il ruolo di referente (vedi punti precedenti allegato A) la Regione stanzerà un contributo «una tantum» (lire 30.000.000) a sostegno delle spese di gestione dell'associazione.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 DIC. 1998

ADDI- 9 DIC. 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADORRÀ	Salvatore	"	MARCONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MEJA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO DOTT. ADOLFO PAPI
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, CIOFFARLLLI.

DELIBERAZIONE N° 4053

Oggetto: L.R. 30/96 - art. 8 comma III - pagamento contributi agli Enti Locali per Associazione dei Servizi - Impegno di spesa di L. 462.828.000 - cap. 11335 bilancio 1998. Inas/59193.

ATTESTO CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI <u>2</u> FOGLI..... ROMA, LI <u>20/04/98</u> IL FUNZIONARIO RESPONSABILE <i>Alabai</i>



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972 n.1;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la L.R. 12 aprile 1977 n.15;
- VISTO l'art. 11 della legge 8 giugno 1990 n.142;
- VISTA la L.R. 30 luglio 1996 n.30: "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali" con la quale la Regione Lazio ha dato attuazione alla richiamata legge nazionale;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
- VISTA la legge regionale 18/05/98 n.15;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 25 febbraio 1998, n.423, recante i criteri per la determinazione dei contributi finalizzati alla gestione associata di servizi da parte dei comuni e delle comunità montane (art.8, III comma, L.R. 30 luglio 1996 n.30);
- VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n.15;
- RILEVATO che sono pervenute entro i termini di legge (30 giugno 1998) presso l'Ufficio primo del Settore 17 dell'Assessorato Rapporti e Relazioni Istituzionali numerose istanze da parte degli Enti locali interessati;
- CHE il predetto Ufficio primo ha dato corso all'istruttoria delle domande di cui sopra e che numerose richieste sono risultate carenti della prescritta documentazione, che dovrà essere necessariamente integrata da parte dei richiedenti;
- CONSIDERATO che i termini previsti per la procedura di impegno, di cui alla L.R. 12 aprile 1977, n.15, sono di prossima scadenza e che gli atti integrativi di cui sopra non perverranno prima dei suddetti termini;
- CONSIDERATO inoltre, che l'ammontare dei contributi richiesti è notevolmente superiore alla disponibilità di lire 462.823.000 esistente sul capitolo 11335 del bilancio 1998, capitolo di competenza per i contributi in questione;
- RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere all'impegno della somma di lire 462.823.000, occorrente per la liquidazione ed il pagamento dei contributi agli enti beneficiari;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

DELIBERA

di prenotare, f. 19/98,

Albani *del* l'impegno sul cap. 11335 del bilancio corrente della somma di lire 462.823.000 occorrente per la liquidazione ed il pagamento dei contributi agli Enti locali beneficiari della L.R. 30 luglio 1996 n.30; *de verso comunali ma con* un successivo provvedimento amministrativo.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di cui al comma 32 dell'art.17 della legge n.127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

P. Albani

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 DIC. 1998

ADDI 28 DIC. 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


SADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angiola	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIRELLA	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... GMISSIS

ASSENTI: COSENTINO -

DELIBERAZIONE N° 4939

OGGETTO: Legge regionale di variazione al bilancio 1998 - L.R. n. 30/98. Prenotazione di L. 130.000.000. sul cap. 11335 per pagamento contributi 1998. IMAS 63418/98 - Imms 99/15632.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
- VISTA la L.R. 12 aprile 1977 n. 15,
- VISTO l'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- VISTA la legge regionale 30 luglio 1996, n. 30: "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali" con la quale la Regione Lazio ha dato attuazione alla richiamata legge nazionale;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 15;
- VISTA la legge regionale n. 57 del 21/12/1998 di variazione al bilancio di previsione 1998;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1998, n. 423: "Criteri per la determinazione dei contributi finalizzati alla gestione associata di servizi da parte dei comuni e delle comunità montane (art. 8, 3° comma, legge regionale 30 luglio 1996, n. 30);
- RILEVATO che sono pervenute entro i termini di legge (30/06/1998) presso l'Ufficio 1 del Settore proponente numerose istanze da parte degli Enti locali interessati;
- RILEVATO che il preposto Ufficio 1 ha dato corso all'istruttoria delle domande di cui sopra e che numerose richieste sono risultate carenti della prescritta documentazione che dovrà essere necessariamente integrata da parte dei richiedenti;
- CHE con deliberazione n. 7053 del 9/12/1998 la Giunta regionale ha provveduto a prenotare la somma di L. 462.828.000 disponibile sul capitolo 11335 del bilancio 1998 per il pagamento dei contributi previsti dalla legge in argomento;
- CHE con legge regionale n. 57 del 21/12/1998 la Regione Lazio ha integrato il capitolo suddetto con un ulteriore finanziamento di L. 130.000.00;
- CONSIDERATO che l'ammontare dei contributi richiesti è superiore a quanto già prenotato e a quanto si prenota con il presente atto ;
- RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere alla prenotazione della somma di lire 130.000.000, attualmente disponibile sul capitolo 11335 del bilancio di previsione 1998 e occorrente per la liquidazione ed il pagamento dei contributi agli enti beneficiari;



Stampa circolare della Giunta Regionale del Lazio, con il numero 11335 visibile al centro.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

DELIBERA

- di prendere sul capitolo n. 11335 del bilancio corrente la somma di lire 130.000.000 occorrente per la liquidazione ed il pagamento dei contributi agli enti locali beneficiari della L.R. 30 luglio 1996, n.30;
- di rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo la liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui trattasi.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di cui al comma 32 dell'art. 17 della legge n.127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

11 FEB. 1999

Stampa circolare illeggibile
Firma manoscritta: Pietro Badaloni